

IL NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO DPR 74/13 in conformità alla Norma UNI CTI 8065/89

> Temi principali e Linee Guida dei Trattamenti Chimici e Fisici secondo Facot Chemicals

Dal 1° gennaio 2016 è diventata obbligatoria la “carta d’identità” per gli impianti presenti nelle abitazioni degli italiani.

I Sistemi interessati sono:

- Caldaie e Sistemi di riscaldamento
- Sistemi di climatizzazione ad acqua
- Torri evaporative
- Impianti solari
- Pompe di calore
- Teleriscaldamento

Le novità arrivano insieme all’entrata in vigore del DM 10 febbraio 2014 (già previsto per giugno 2014, ma la cui operatività è stata prorogata al 1° gennaio 2016, per consentire a tutti di aggiornarsi sulla Norma), che attua il DPR74/2013.

I dati di identità dell’impianto saranno contenuti nel cosiddetto “libretto”, che fino poco tempo fa era in uso per le caldaie, e dall’entrata in vigore viene esteso a tutte le tipologie di sistemi. Sempre dal 15 ottobre, cambiano le modalità di controllo a carico dei manutentori sull’efficienza energetica dell’impianto, il sistema diventa più puntuale e stringente. Unitamente alle verifiche sul rendimento, aumenta anche l’attenzione degli installatori per i checkup sulla salubrità e sicurezza degli apparati, che sono diffusi nelle case e negli uffici del Paese.

Poichè **ci si deve mettere in regola in occasione della prima verifica**, la normativa prevede che, a seconda delle scadenze di manutenzione degli impianti regolamentate dalle Regioni, via via vengano compilati i nuovi libretti.

In alcune regioni come: Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna, sono stati predisposti modelli locali del precompilato, obbligatori per chi vive su questi territori. **Tocca al proprietario dell’abitazione o all’inquilino accertarsi che venga predisposto il libretto. Nel caso dei condomini con impianto centralizzato, l’onere spetta all’amministratore.**

I controlli di efficienza delle caldaie scattano, con periodicità differenti (in genere due o quattro anni), a seconda di quanto stabilito dalla normativa regionale.

I maggiori costi di manutenzione vengono ampiamente ripagati dal minor costo sostenuto della bolletta energetica di un impianto in efficienza che **risparmia fino al 20 %** rispetto ad un impianto NON mantenuto, e dal notevole prolungamento della vita degli impianti.

Al termine della diagnosi, il manutentore dovrà trasmettere agli Enti preposti il cosiddetto rapporto di controllo. Le verifiche non verranno più effettuate a campione, ma si partirà da coloro che non hanno svolto gli interventi e del cui impianto non è arrivata alcuna notifica al catasto. Per chi non sarà in regola, è prevista una sanzione che varia dai cinquecento ai tremila euro. Anche per l’installatore che comunica in maniera errata o incompleta l’esito del controllo scatta una multa che va dai mille ai seimila euro.